

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI:

Il nuovo testo dell'art.1137 c.c, oltre ad aver ribadito l'obbligatorietà delle delibere per tutti i condomini, estende la facoltà di impugnazione al condomino assente o che, presente alla riunione si è astenuto, precisando che il termine perentorio di trenta giorni per adire all'autorità giudiziaria decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di ricezione del verbale di assemblea per gli assenti. Nell'ultimo comma dell'art. 1137 viene inoltre precisato che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende e non interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione e che per la richiesta di sospensione si applicano le norme del codice di procedura civile relative ai procedimenti cautelari.

Che cosa significa impugnare una delibera?

Per impugnare una delibera non è sufficiente scrivere una raccomandata all'amministratore o fare una telefonata, occorre rivolgersi ad un avvocato e nel caso, promuovere una causa. Spesso, molti condomini sono convinti che, siano invalide le delibere assunte con maggioranze insufficienti, o per la mancata convocazione di qualcuno o per non aver raggiunto il numero legale Questo tipo di delibere spesso risultano annullabili, pertanto, devono essere impugate entro trenta giorni, pena la validità. Il termine per impugnarle deve essere conteggiato per i presenti all'assemblea o per i delegati dal momento in cui la delibera è stata assunta. NOTA : il termine di impugnazione resta sospeso dal 1 Agosto al 15 Settembre di ogni anno, in coincidenza con la sospensione durante il periodo estivo dei termini processuali.